



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

ORIGINALE

N. 5 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO RAGIONERIA
----------------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU-ANNO 2020.
----------------	--

Oggi **ventisette** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventi** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

COGNOME NOME	QUALIFICA	PRESENTE/ASSENTE
Biasin Sonia	SINDACO	Presente
Piubello Giuseppe	CONSIGLIERE	Presente
Manega Gionata	CONSIGLIERE	Presente
Giusti Simonetta	CONSIGLIERE	Presente
Tadiello Emanuele	CONSIGLIERE	Presente
Tirapelle Giovanni	CONSIGLIERE	Presente
Marchetto Giuseppe	CONSIGLIERE	Presente
Colognese Amedeo	CONSIGLIERE	Assente
Rebesan Davide	CONSIGLIERE	Presente
Brunello Matteo	CONSIGLIERE	Presente
Telesca Pietro Rocco	CONSIGLIERE	Presente
Posenato Davide	CONSIGLIERE	Presente
Dal Bosco Pier Luigi	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale dott. ssa Alessi Daniela.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la sig. ra Biasin Sonia nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU-ANNO 2020.
---------	--

Proposta di deliberazione

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo vicatastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 749, il quale prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale

la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. "beni merce", così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06 per cento di cui al comma 754, fino all' 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile	Detrazione
base	massima	minima		
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso categoria A1-A8 e A9	€ 200,00
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali	
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce" fino al 2021	
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli	
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"	
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili	€ 200,00 solo IACP ed equiparati

DATO ATTO CHE:

- il Consiglio Comunale con delibera n. 56 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2020;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 57 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2020;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

RICORDATO non da ultimo che l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019 consente ai Comuni, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno 2020;

RITENUTO opportuno, allo scopo di non alterare gli equilibri di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, revocare le precedenti deliberazioni di consiglio comunale nn. 56 e 57 del 30/12/2019 sopra citate e determinare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. "beni merce" fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al

1,00 per mille;

4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,30 per mille di cui 7,60 per mille quota Stato;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,30 per mille;
6. terreni agricoli: aliquota pari al 9,30 per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 8,00 per mille.
8. alloggi degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) ed equiparati, regolarmente assegnati: 0,00 per mille;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 749 della Legge 160/2019, spetta la seguente detrazione d'imposta:

· Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/05/2020 dichiarata immediatamente eseguibile;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente provvedimento, nonché nel regolamento che disciplina l'imposta, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTI

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

SI PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI REVOCARE:

- la deliberazione consigliere n. 56 del 30/12/2019 ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020;
- la deliberazione consigliere n. 57 del 30/12/2019 ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2020;

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020 come meglio specificate di seguito:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. "beni merce" fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,30 per mille di cui 7,60 per mille quota Stato;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,30 per mille;
6. terreni agricoli: aliquota pari al 9,30 per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 8,00 per mille.
8. alloggi degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) ed equiparati, regolarmente assegnati: 0,00 per mille;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 749 della Legge 160/2019, spetta la seguente detrazione d'imposta:

- Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Il Sindaco pone in trattazione la presente proposta di delibera, illustrandone il contenuto e precisando che al trentesimo capoverso sono presenti due refusi: per mero errore materiale ove scritto "... il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 63 del 30/01/2020,

esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022; il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64 del 30/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in termini di competenza e cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ...;" è da leggersi ""... *il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 63 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022; il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto in termini di competenza e cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ...;*"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante: "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020", corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Aperta la discussione, il Vicesindaco Piubello Giuseppe prende la parola e specifica che il Consiglio Comunale in data 30 dicembre 2019, nella medesima seduta di approvazione del Bilancio di previsione 2020, aveva preliminarmente approvato le aliquote IMU e TASI rispettivamente con delibera n. 56 e 57.

Successivamente, la Finanziaria ha previsto la fusione di IMU e TASI, rendendo così necessario adottare una delibera unica e revocare le delibere n. 56 e 57 anzidette.

Aggiunge che, nel complesso, non cambia nulla perchè le aliquote rimangono sostanzialmente quelle.

Rileva che la Finanziaria ha previsto l'azzeramento dell'aliquota per le case popolari, ha chiarito l'aliquota per le categorie A/1, A/8, A/9, eliminando ogni dubbio interpretativo e ha definito i cosiddetti "beni merce".

Conclude con un richiamo al Regolamento approvato nel precedente punto all'ordine del giorno che ritiene abbia il pregio della chiarezza e della semplicità, fatta sempre salva la possibilità di ulteriori modifiche.

Al termine, il Sindaco, preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone ai voti l'argomento.

La votazione espressa per alzata di mano dà il seguente risultato: presenti n. 12, voti favorevoli n. 12, contrari =, astenuti =;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, corretta in relazione ai refusi sopra evidenziati, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-

Successivamente, il Sindaco, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La votazione espressa per alzata di mano dà il seguente risultato: presenti n. 12, voti favorevoli n. 12, contrari =, astenuti =;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU-ANNO 2020.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
sig. ra Biasin Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
dott. ssa Alessi Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.